

Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per l'abitazione

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

La Polizza Convenzione Collettiva Multirischi Abitazione stipulata con Avipop Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale sia presso la Direzione di Avipop Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI ABITAZIONE

Art. 1 – Oggetto della copertura assicurativa

Si conviene di stipulare la presente polizza “Convenzione Multirischi dell’Abitazione” a copertura delle garanzie: incendio, furto, responsabilità civile della famiglia, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.

Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati civili, costituenti dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato, aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;

saranno comunque tollerati:

- solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.

I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano.

Art. 2 – Prospetto delle garanzie , somme assicurabili, tassi e premi.

Incendio – a PRA – Primo Rischio Assoluto

| Fabbricato Somme assicurate | | Premio Lordo |
|--------------------------------|---|--------------|
| fino a € 200.000,00 | € | 130,00 |
| fino a € 300.000,00 | € | 180,00 |
| fino a € 500.000,00 | € | 280,00 |
| fino a € 700.000,00 | € | 360,00 |
| fino a € 1.000.000,00 | € | 500,00 |
| fino a € 1.250.000,00 | € | 640,00 |
| fino a € 1.500.000,00 | € | 780,00 |
| fino a € 2.000.000,00 | € | 1.000,00 |

| Contenuto Somme assicurate | | Premio Lordo Garanzia Completa |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| € 35.000,00 | € | 50,00 |
| € 50.000,00 | € | 75,00 |
| € 100.000,00 | € | 150,00 |

| Ricorso Terzi Somme assicurate | | Premio Lordo |
|-----------------------------------|---|--------------|
| € 150.000,00 | € | 50,00 |
| € 200.000,00 | € | 60,00 |
| € 250.000,00 | € | 80,00 |
| € 300.000,00 | € | 90,00 |

I premi su indicati sono comprensivi d'imposte nella misura del **22,25%**

Furto – a PRA – Primo Rischio Assoluto – Dimora Abituale

| Contenuto | Premi lordi (in Euro) per € 10.000,00 di somma assicurata | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| Somme assicurate | Dimora tipo A appartamento | | | Dimora tipo B villa | | |
| | 1° cl.ter* | 2° cl.ter* | 3°cl.ter* | 1° cl.ter* | 2° cl.ter* | 3°cl.ter* |
| € 10.000,00 | | | | | | |
| € 20.000,00 | | | | | | |
| € 30.000,00 | 330,00 | 240,00 | 140,00 | 490,00 | 370,00 | 240,00 |
| € 40.000,00 | | | | | | |

Furto – a PRA – Primo Rischio Assoluto – Dimora Saltuaria

Premio lordo (in Euro) per € 10.000,00 di somma assicurata per tutte le classi territoriali e tipologie di abitazione: **€ 650,00**

I premi su indicati sono comprensivi d'imposte nella misura del **22,25%**

*Legenda delle classi territoriali:

alla 1° cl. appartengono le provincie: Barletta Andria Trani, Bari, Catania, Messina, Napoli, Roma,
alla 2° cl. appartengono le provincie: Brindisi, Forlì-Cesena, Lecce, Milano, Monza Brianza, Padova, Palermo;
Rimini, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Venezia.
alla 3° cl. appartengono le provincie: Tutte le altre non elencate.

Responsabilità Civile della Famiglia

Massimale assicurato: **€ 1.000.000,00** – Premio **€ 110,00** o **€ 55,00** (comprensivi d'imposte nella misura del **22,25%**) qualora la garanzia fosse limitata alla "Proprietà e conduzione del fabbricato" Condizione Particolare C).

Garanzia Assistenza

Prestazioni assicurate:

- invio di un **idraulico**: **€ 160,00** per sinistro e **350,00** per anno;
- invio di un **elettricista**: **€ 160,00** per sinistro e **350,00** per anno;
- invio di un **fabbro**: **€ 160,00** per sinistro e **350,00** per anno;
- **spese di albergo** per inagibilità dell'abitazione: **€ 275,00** per evento;
- **rientro dell'Assicurato** nella propria abitazione qualora sia in viaggio anche all'estero a seguito di furto, incendio verificatisi nella sua abitazione: **€ 225,00** per evento;
- servizio di sorveglianza qualora a seguito di furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura dei locali assicurati: massimo **10 ore**;
- spese di trasloco per effettuare lavori di ripristino nell'abitazione qualora fosse impraticabile a seguito di sinistro: **€ 1.000,00** per sinistro e anno.

Premio **€ 12,00** (comprensivo d'imposte nella misura del **10%**)

Tutela Legale

Massimale assicurato **€ 5.000,00** per sinistro – Premio **€ 18,00** (comprensivo d'imposte nella misura del **21,25%**)

Art 3 - Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio.

Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno), salvo sia diversamente concordato.

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. Una copia del "Modulo di Adesione", debitamente sottoscritto dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.

In mancanza di disdetta, inviata 60 (sessanta) giorni prima della scadenza anniversaria, ogni singola adesione è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di recesso dalla Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Art. 4 - Durata e proroga della Convenzione.

La Convenzione ha durata di anni **UNO** e decorre dalle ore 24,00 del **29/09/2008** con scadenza alle ore 24,00 del **29/09/2009**.

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita **almeno 30** (trenta) giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, attinente una singola "Adesione", e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio non consumato; resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 6 – Determinazione del premio

Il premio di ogni singola "Adesione" varia in base alle somme assicurate, alle garanzie ed alla forma di copertura prescelta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 8 - Altre assicurazioni.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 C.C.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Aggravamento del rischio.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 11 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) **Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;**
- 2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatosi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;**
- 4) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 6) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;
- 7) **azioni di correnti**, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati – compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici – fino alla concorrenza di **€ 3.000,00** per sinistro e anno assicurativo. **Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;**
- 8) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00;
- 9) **trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve**, , nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro contenuto.
I danni da grandine, limitatamente a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento, sono indennizzabili fino alla concorrenza dell'1% (procento) del valore assicurato per il fabbricato. La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari a € 100,00.
- 10) **gelo**, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell'abitazione assicurata fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro e anno assicurativo; franchigia per ogni sinistro **€ 100,00.**
- 11) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisi nei locali dell'abitazione stessa, fino alla concorrenza di **€ 25.000,00** per sinistro e anno assicurativo. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**

Sono, inoltre, comprese:

le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. **La garanzia è operante** anche per le tubazioni del gas di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad € 2.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, **verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;**

- 12) **deterioramento di generi alimentari** riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale, se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata o anormale produzione del freddo, fino alla concorrenza di **€ 250,00** per sinistro e anno assicurativo;
- 13) **rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro e per anno assicurativo;
- 14) **perdita o distruzione di gioielli**, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente Sezione, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale.**

Art. 1.2 - Aumento dell'indennizzo.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza** per il danno materiale e diretto per:

- a) spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
- b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- c) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- d) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- e) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

Art. 1.3 - Limiti di indennizzo.

Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) **del 50% con il massimo di € 10.000,00** per: gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;
- c) **del 10% con il massimo di € 1.000,00** per il denaro;
- d) **del 10% per:** mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, box) anche se in corpi separati.

Art. 1.4 - Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari.

La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Art. 1.5 - Colpa grave.

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 1.6 - Buona fede.

A parziale deroga dell'art. 7 delle "Norme", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.7 - Operatività dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all'art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.

Art. 1.8 - Esclusioni e delimitazioni.

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- e) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2 – Aumento dell'indennizzo;
- f) i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- h) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici etc. - :
 - i danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
 - i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura ;
 - i danni di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) -Trombe, tempeste, bufere, etc. - i danni causati a:
 - baracche in legno o plastica, pannelli solari, lucernari, vetrate in genere, verande, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
 - enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;

- arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
 - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - i danni causati da: sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- l) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 10) - gelo - i danni causati dal gelo a fabbricati situati a oltre 800 metri sul livello del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento;
- m) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al punto 13) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
- n) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi – Vicini e/o Locatari di cui all'art. 1.4:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono comunque considerati terzi:**
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Incendio)

B - Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30(trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO

Premessa

Le coperture previste dalla presente Sezione Furto, possono essere prestate esclusivamente se presenti la copertura incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile della Famiglia.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto**, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a **furto** purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

1. **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore **24 del secondo giorno** successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 250,00;**
4. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali di particolare agilità personale;
5. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;**
6. attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7. durante la presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi;
8. **furto commesso dai collaboratori famigliari**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di **€ 1.500,00;**
9. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
10. **furto di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte e collezioni** in genere anche quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano **sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2 – Limiti di indennizzo;**
11. **guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 2.000,00;**
12. **scippo, rapina/estorsione** di gioielli, preziosi, denaro pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi i veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza **del 10% della somma assicurata per la dimora abituale, con il limite di € 500,00 per il denaro.**
La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti paesi Europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100,00.

Art. 2.2 - Limiti di indennizzo.

Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) **€ 8.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) **del 40% con il massimo di € 8.000,00** per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende abrogato qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato;** a condizione che tali difese vengano violate:
 - mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;

- c) del **10% con il massimo di € 500,00** per il denaro;
- d) del **10% con il massimo di € 1.000,00** per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** (cantine, soffitte, box) anche se in corpi separati.

Art. 2.3 - Aumento dell'indennizzo.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, **sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 500,00 di quello liquidabile a termini di polizza**, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione.

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto, tra le parti, che in caso di sinistro, avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei famigliari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto su indicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata;

la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall'autore del furto o della rapina/estorsione ed anche se il reato non è stato consumato;
- c) i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
- d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 2.2 – Limiti di indennizzo - qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del sedicesimo giorno;

- e) i danni ai beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 2.2 – Limiti di indennizzo - che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi famigliari;
- f) i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- g) i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- h) limitatamente alla garanzia prevista al punto 12. Scippo e rapina - dell'art. 2.1 –, per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne, sono, inoltre, escluse dall'Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 2.6 – Scoperto per la dimora saltuaria.

In caso di danno nella dimora saltuaria è applicato lo scoperto del 20% sull'importo liquidato a termini di polizza. Il suddetto scoperto non si applica per la garanzia "Guasti cagionati dai ladri" di cui al punto 11. dell'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione.

Art. 2.7 – Delimitazione degli scoperti.

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importo così calcolati.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione nei limiti del massimale assicurato è prestata in tutto il mondo e vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:

- all'Assicurato e alle persone che compongono il nucleo familiare, compreso il convivente more uxorio, da fatto proprio e delle persone di cui essi devono rispondere per legge;
- ai familiari dell'Assicurato, del coniuge e/o del convivente, purchè residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato, da fatto proprio;
- a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza.

La Società comprende i rischi derivanti da:

1. **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria, e/o temporanea dell'Assicurato, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
2. **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante) site nel territorio Italiano, per i figli studenti;

3. **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia, nonchè la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione, affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, purchè vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla Legge per l'esecuzione degli stessi;
4. **caduta** di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti;
5. **danni** da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogna;
6. **attività domestiche**, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
7. **scoppio**, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
8. **intossicazioni ed avvelenamenti** da cibi e bevande;
9. **scoppio e/o esplosione di gas** ad uso domestico;
10. **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi**, anche da parte degli addetti ai servizi domestici;
11. **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici** – anche se occasionali – baby sitters nonchè “ragazze alla pari”, per gli infortuni da essi sofferti. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
12. **danni causati dai figli minorenni dell'Assicurato**, del coniuge e/o del convivente more uxorio, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
13. **proprietà, possesso e/o uso di animali domestici** e da cortile, nonchè di cavalli e di altri animali da sella;
14. **responsabilità civile delle persone** che hanno in consegna temporanea gli animali predetti per conto dell'Assicurato, purchè queste persone non svolgano per professione tale attività;
15. **attività sportive e del tempo libero** ovunque esercitate;
16. proprietà ed uso di **imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5** nonchè di wind-surf;
17. **proprietà e/o conduzione di piscine**, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alle dimore dell'Assicurato;
18. **proprietà, detenzione legittima ed uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
19. **pratica di hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
20. **pratica del campeggio ed uso** delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
21. **partecipazioni a gare e corse che siano di carattere dilettantistico** e che non prevedano l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 16;
22. **attività diverse ovvero:** partecipazione dell'Assicurato e/o del coniuge, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
23. **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio** di cose dell'assicurato o da lui detenute **con il limite di € 30.000,00 per ogni sinistro**;
24. danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
25. danni provocati a terzi dall'Assicurato e/o suoi famigliari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli di proprietà altrui. I trasportati non sono considerati terzi;
26. danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'**attività venatoria** svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992.

Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni.

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) **subiti da tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;**

- b) subiti dal coniuge e/o dal convivente more uxorio, dai figli ed i genitori delle persone indicate al suddetto punto a) nonché dai familiari conviventi con le persone stesse;
- c) subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto a), subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilito al punto 11. dell'art. 3.1 – oggetto dell'assicurazione;
- d) provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;
- e) alle cose e animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 20. e 23. dell'art. 3.1 – oggetto dell'assicurazione;
- g) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti salvo quanto disposto ai punti 16.21.24. e 25. dell'art. 3.1. – oggetto dell'assicurazione;
- h) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- i) derivanti dall'attività venatoria qualora:
 - l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero l'attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni;
 - il massimale assicurato sia inferiore ai minimi previsti dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992;
- l) di cui ai punti 24. e 25. dell'art. 3.1- oggetto dell'assicurazione - in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge 990 del 14.12.1969 e successive modifiche, su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati.

Art. 3.3 - Danni all'ambiente.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 3.4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico della Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

(valide solo se espressamente richiamate)

C) Responsabilità Civile: Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile della Famiglia – di cui alla presente Sezione -, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti.

Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall'art. 3.1 ai punti 1), 3), 4), 5) (limitatamente alla conduzione della casa, 7), 9), 17).

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

dall'Italia 800 18.50.26
dall'estero +39 011.742.56.65
fax +39 011 742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- **le proprie generalità;**
- **il numero di polizza;**
- **il tipo di prestazione richiesta;**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Centrale Operativa

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l'abitazione, oggetto della copertura di cui alla presente polizza, costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, ovvero:

- a) **invio** di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'abitazione dell'Assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro **il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- c) **invio** di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nella propria abitazione; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del proprio appartamento. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- d) **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;

- e) **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'abitazione dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) **spese d'albergo**, nel caso in cui gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore rendano obiettivamente inagibile l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un hotel - per conto dell'Assicurato - sostenendo le spese di pernottamento e 1a colazione, **entro il limite massimo di € 275,00** per evento;
- g) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nella propria abitazione, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nella sua abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- h) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, appartenente ad organizzazione convenzionata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato;
- i) **spese di trasloco** presso un altro domicilio per effettuare lavori di ripristino dell'abitazione dell'Assicurato qualora fosse divenuta impraticabile a seguito di sinistro. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizzerà l'Assicurato a reperirne una di propria fiducia. La Società sosterrà comunque le relative spese - con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco – **con un limite massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Art. 4.2 - Esclusioni e delimitazioni.

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
- e) sinistri riguardanti abitazioni locate a terzi;
- f) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;

sono inoltre esclusi:

- g) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4.1.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE

Le coperture previste dalla presente Sezione Tutela Legale, possono essere prestate esclusivamente se presenti la copertura incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile della Famiglia.

In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Tel. (045) 8378901 – Fax (045) 8351023 –

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione.

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato e del suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
- di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita o risolta davanti ad uno o più arbitri.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 5.2 – Estensione territoriale.

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.3 – Massimale assicurato.

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva di **€ 5.000,00** per sinistro.

Art. 5.4 – Ambito della garanzia.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile, incluse quelle di locazione, diritto di proprietà ed altri diritti reali riguardanti l'abitazione oggetto della copertura di cui alla presente polizza purché da lui direttamente utilizzata.

Art. 5.5 – Esclusioni e delimitazioni.

La garanzia non comprende:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
- materia fiscale e amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale e vertenze nascenti da contratto di lavoro dipendente;
- controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Art. 5.6 – Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia assicurativa.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- **dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;**
- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi**

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;**
- b) **darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) **fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;**
- d) **conservare – fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;**
- e) **in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.**
- f) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il numero verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 6.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.4 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 6.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 6.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;

- b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 6.6 - Esagerazione dolosa del danno.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.7 - Riduzione delle somme assicurate.

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Art. 6.8 - Titoli di credito.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento
- se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.9 - Raccolte e collezioni.

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 6.10 - Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto).

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 6.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione oppure all'Assicurato con il consenso del soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti **dall'art. 1.8 - lett. a) e dell'art. 2.5 – lettera c).**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 6.13 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 - Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all'art. 1908 del Codice Civile.

Art. 6.14 - Anticipo indennizzi.

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 6.15 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società, entro dieci giorni, copia del Modulo di denuncia sinistro, allegando copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 6.16 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 6.17 – Denuncia del sinistro e scelta del legale.

In caso di insorgenza del sinistro, l'Assicurato deve:

- denunciare l'evento entro tre giorni, compilando il “Modulo di denuncia sinistro” disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- allegare tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 6.18 – Fornitura dei documenti –

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società copia del Modulo di denuncia di sinistro - entro i successivi tre giorni da quando avrà ricevuto la denuncia - allegando, oltre a tutta la documentazione e agli atti relativi, copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato; al ricevimento la Società provvederà tempestivamente a trasmettere tutta la documentazione a DAS per l'effettiva gestione del sinistro.

I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa e la Società stessa provvederà all'inoltro a DAS.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società.

Art. 6.18 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.19 - Gestione del sinistro.

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 6.17. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 6.20 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza d'opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.21 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la **"Società"**) – titolare del trattamento (di seguito, il **"Titolare"**) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per le seguenti finalità:

A) per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, Le viene richiesto di fornire il Suo consenso per il trattamento dei dati raccolti, inclusi quelli di natura sensibile eventualmente resi o che renderà in occasione ovvero in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, al Casellario centrale infortuni, alla Motorizzazione civile. Viceversa è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato e di fornirLe informazioni su offerte, iniziative e promozioni svolte dal Titolare, dalle società del Gruppo o da società partners.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate e potrà in ogni momento esercitare la facoltà di ricevere comunicazioni commerciali attraverso uno specifico canale di comunicazione tra quelli sopra citati nella presente informativa.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l'Assicurato può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile a richiesta formulando richiesta scritta al Titolare.

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A.Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avipop.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

**Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva**

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002

Il prodotto viene distribuito da:
Banco Popolare Società Cooperativa;
Credito Bergamasco S.p.A.;
Banca Aletti & C. S.p.A.



Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Avipop Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avipop.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it - per informazioni relative a liquidazioni sinistri sinistri_bancassurance@avivaitalia.it -

Avipop Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00151 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Avipop Assicurazioni S.p.A. è pari a Euro 69.395.133,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 63.500.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 5.895.133,00.

L'indice di solvibilità della Società di assicurazioni riferito alla gestione danni è pari a 132,55%. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di assicurazione in forma Collettiva denominato **Multirischi Abitazione** stipulato tra il Contraente e Avipop Assicurazioni S.p.A.

La garanzie, di seguito indicate, sono operanti per tutta la durata contrattuale intendendosi per tale l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Adesione.

AVVERTENZA: le garanzie decorreranno, nei confronti di ogni Assicurato, dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione avvenuta presso una Filiale o Agenzia del Contraente; tale data corrisponderà anche alla data di pagamento del premio. Il contratto avrà durata di anni uno (365 giorni) e verrà stipulato con tacito rinnovo: in mancanza di disdetta spedita dall'Assicurato o dalla Società mediante lettera raccomandata, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 3 – delle Condizioni della Convenzione.

Per polizza Collettiva s'intende un unico Contraente, un'unica polizza Collettiva e tante coperture assicurative (contratti di assicurazione) quanti sono i clienti della Contraente che abbiano deciso di aderire alla Convenzione sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto di assicurazione prevede le seguenti coperture assicurative opzionabili:

- A) Incendio
- B) Furto
- C) Responsabilità Civile
- D) Assistenza
- E) Tutela Legale

A) INCENDIO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata nel Modulo di Adesione, da: incendio, esplosione, implosione e scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici e altre garanzie accessorie.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.1 – delle Condizioni Generali Sezione Incendio.

La garanzia è prestata nella forma a “**Primo Rischio Assoluto**”.

Per primo rischio assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.7 e 1.8 – delle Condizioni Generali Sezione Incendio.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 1.1 – punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - e 1.3 - delle Condizioni Generali Sezione Incendio.

Per franchigia si intende quella parte di danno risarcibile, espressa in importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale, nella polizza Multirischi Abitazione, alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

| GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA | CALCOLO INDENNIZZO | |
|---|---|---|---|
| Acqua condotta (art.1.1 punto 11) | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 25.000,00 franchigia € 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> Danno Limite indennizzo Deduz. franchigia Indennizzo | € 30.000,00 € 25.000,00 € 100,00 € 24.900,00 |
| Rottura delle lastre (art. 1.1 – punto 13) | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 1.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> Danno Limite di indennizzo Indennizzo | € 5.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 |

B) FURTO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti della partita assicurata indicata nel Modulo di Adesione in relazione a furto e rapina.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. **2.1** – delle Condizioni Generali Sezione Furto.

La garanzia è prestata nella forma a “**Primo Rischio Assoluto**”.

Per primo rischio assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 – delle Condizioni Generali Sezione Furto.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 2.1 – punti 3, 8, 11, 12 – art. 2.2 nonché artt. 2.6 e 2.7 delle Condizioni Generali Sezione Furto.

Per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale, nella polizza Multirischi Abitazione, alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE FURTO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.

| GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO/ SCOPERTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
|---|--|--|--|
| Mezzi di chiusura (art. 2.4) | Scoperto 20% | <ul style="list-style-type: none"> Danno Deduz. scop.20% Indennizzo | € 5.000,00 € 1.000,00 € 4.000,00 |
| Guasti cagionati dai ladri (art. 2.1 - punto 11) | Limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 2.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> Danno Limite indennizzo Indennizzo | € 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 |

C) RESPONSABILITA' CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato di € 1.000.000,00 - salvo alcune limitazioni indicate all'art. 3.1 – è prestata in tutto il mondo.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 3.1 – delle Condizioni Generali Sezione Responsabilità Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede limiti di risarcimento ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 3.1 – punto 23 – e agli artt. 3.2 e 3.3 – delle Condizioni Generali Sezione Responsabilità Civile.

Per massimo risarcimento si intende l'importo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale, nella polizza Multirischi Abitazione, al massimale assicurato per le singole garanzie.

La garanzia non prevede franchigie e scoperti.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:

C) Garanzia limitata alla proprietà /conduzione di fabbricati.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le Condizioni Particolari su indicate, si rinvia al testo delle specifiche Condizioni Particolari Responsabilità Civile.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di risarcimento.

| GARANZIA | LIMITI DI RISARCIMENTO | CALCOLO INDENNIZZO | |
|--|---|--|---|
| Danni cagionati da incendio alle cose di terzi (art. 3.1 punto 23) | Massimo risarcimento € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo | • Danno • Mass.risarcimento • Indennizzo | € 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 |

D) ASSISTENZA

La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le prestazioni elencate in polizza per le abitazioni assicurate.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 4.1 – delle Condizioni Generali Sezione Assistenza.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art. 4.1 – lettere a, b, c, f, g, i – e all'art. 4.2 – delle Condizioni Generali Sezione Assistenza.

La garanzia non prevede franchigie e scoperti.

AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.

Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800 18.50.26
- Numero dall'estero +39 011.742.56.65
- Numero di fax +39 011 742.55.88

E) TUTELA LEGALE

La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale, **manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto**, le spese – nei limiti del massimale per sinistro di € 5.000,00 – che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato e del suo nucleo familiare, nell'ambito della vita privata.

Per nucleo familiare si intendono le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dallo stato di famiglia, alla data del sinistro.

AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. **5.1** e **5.4** – delle Condizioni Generali Sezione Tutela Legale.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.2 - 5.3 e 5.5 - 5.6 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.

La garanzia non prevede franchigie e scoperti.

AVVERTENZA: la Società affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – telefono (045) 8378901 - Fax (045) 8351023.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influenzano sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 7 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 10 e 11 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare deve avere solai, strutture portanti, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti o le pareti esterne o il manto di copertura del tetto sono costruiti parzialmente o integralmente in legno.

6 Premi

AVVERTENZA: il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti. L'addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta sul conto corrente dell'Assicurato, aperto presso una Filiale o Agenzia del Contraente. A tal fine, l'Assicurato conferisce al Contraente della polizza Collettiva apposito mandato d'incasso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Condizioni della Convenzione.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazioni a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

| COSTO IN PERCENTUALE % | |
|-----------------------------|-------|
| Incendio | 3,00% |
| Furto (Altri danni ai beni) | 3,00% |
| R.C. Generale | 4,00% |
| Assistenza | 3,00% |
| Tutela Legale | 2,00% |

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 40% sul premio imponibile – al netto delle imposte -

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 40% corrispondenti ad un importo pari a € 200,00.

AVVERTENZA: il contratto Multirischi Abitazione prevede unicamente la durata annuale: in caso di estinzione o surroga del mutuo o del finanziamento non si darà luogo al rimborso della parte di premio residua, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza annua contrattuale fissata ed indicata sul Modulo di Adesione.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Condizioni della Convenzione .

7. Rivalse

AVVERTENZA: la Società ha facoltà di rivalersi – in base all'art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

Per sinistro si intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: l'Assicurato e la Società possono recedere dal Contratto di assicurazione dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata; in caso di recesso la Società rimborserà all'Assicurato il rateo di premio non consumato.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 5 – delle Condizioni della Convenzione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge italiana.

11. Regime fiscale

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:

- 22,25% per la garanzia Incendio;
- 22,25% per la garanzia Furto;
- 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile;
- 10,00% per la garanzia Assistenza;
- 21,25% per la garanzia Tutela Legale.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Garanzie Incendio e Furto

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva mediante compilazione del Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. **6.1 – 6.2 – 6.3 - 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12 – 6.13 – 6.14** – delle Norme in caso di sinistro Sezioni Incendio e Furto.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il **Numero Verde 800115325** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Garanzia Responsabilità Civile

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva mediante compilazione del modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. **6.15 e 6.16** delle Norme in caso di sinistro Sezione Responsabilità Civile.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il **Numero Verde 800115325** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Garanzia Assistenza

Con riguardo alla sola garanzia Assistenza, le gestione dei sinistri è affidata ad una Struttura Organizzativa Esterna, BLUE ASSISTANCE S.p.A., con sede in Corso Svizzera, 185 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A.

Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- **Numero Verde dall'Italia 800 18.50.26**
- **Numero dall'estero +39 011.742.56.65**
- **Numero di fax +39 011 742.55.88**

Garanzia Tutela Legale

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva mediante compilazione del modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione, entro tre giorni da quando se ne ha avuto conoscenza.

Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. **6.17 – 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21** delle Norme in caso di sinistro Sezione Tutela Legale.

Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023.

13. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Avipop Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'IVASS, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del sog-

getto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copie della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Arbitrato

Garanzie Incendio e Furto

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;

oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse

b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.3 e 6.4 - delle Norme in caso di sinistro Sezioni Incendio e Furto.

Garanzia Tutela Legale


In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 6.20 – delle Norme in caso di sinistro Sezione Tutela Legale.

AVVERTENZA: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

Avipop Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
ALBERTO VACCA**



Data ultimo aggiornamento 01/01/2014

GLOSSARIO

Ai termini che seguono, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero i Clienti del Contraente che hanno aderito alla presente polizza Convenzione Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CASSAFORTE MURATA

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.

CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO

Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CONTENUTO

Mobili ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato - nonché migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario - incluse tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, controsoffittature - arredamento ed eventuali dotazioni d'ufficio dell'Assicurato stesso posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. Sono altresì compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di terzi; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori; le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione. Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

CONTRAENTE

La Banca facente parte del Gruppo Banco Popolare, che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO BIOLOGICO

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile d'accertamento medico legale.

DIMORA ABITUALE

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA ABITUALE DI TIPO A

Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso all'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

DIMORA ABITUALE DI TIPO B

Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione ubicata nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale privato intercomunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; impianti di allarme, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione. Nel caso di assicurazione di porzione, di un immobile, s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE UNICO

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

NUCLEO FAMILIARE

Le persone stabilmente residenti e conviventi con l'assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA /ESTORSIONE

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano.

TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO GIURIDICO

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

È l'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nel Settore Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI".

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Avipop Assicurazioni S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.avipop.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

**Avipop Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva**

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1797850 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002

Il prodotto viene distribuito da:
Banco Popolare Società Cooperativa;
Credito Bergamasco S.p.A.;
Banca Aletti & C. S.p.A.